

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)

PROT. n° P1472/4108 sott. 22 (19)

Roma, 31 dicembre 1999

OGGETTO: Autorimesse di cui al D.M. 1/2/86 - Richiesta di chiarimenti per deroghe al punto 3.9.1 del citato decreto ministeriale.

Con riferimento alla nota indicata a margine, si precisa quanto segue.

Il punto 3.9.0 del D.M. 1/2/1986 prevede che le autorimesse siano munite di un sistema di aerazione naturale tale da consentire un efficace ricambio dell'aria ambiente, nonché lo smaltimento del calore e dei fumi di un eventuale incendio. Il punto successivo stabilisce la superficie minima delle aperture di aerazione naturale e, nei casi nei quali non è previsto l'impianto di ventilazione meccanica, la frazione di tale superficie che deve essere completamente priva di serramenti.

Si evidenzia inoltre che la vigente normativa non richiede particolari requisiti di comportamento al fuoco per gli impianti di ventilazione meccanica che ne garantiscano il funzionamento anche in caso di incendio.

Premesso quanto sopra, si condivide il parere di codesto Ispettorato in merito alla diversa finalità della superficie di aerazione naturale, cui è demandato tra l'altro il compito di evacuare i prodotti della combustione, rispetto all'impianto di ventilazione meccanica, che ha il solo scopo di eseguire un efficace lavaggio dell'aria ambiente dai gas di scarico degli autoveicoli e di abbassare la concentrazione di eventuali miscele infiammabili. D'altra parte lo stesso D.M. 1/2/1986 al punto 3.9.4 prevede per gli autosili interrati sia una ventilazione meccanica, pari almeno a 3 ricambi ora, che un impianto di smaltimento dei fumi, con camini di superficie pari al 2% della superficie di ogni piano.

Pertanto nei casi in cui la superficie di aerazione naturale sia inferiore al valore prescritto dalla norma, occorre valutare, caso per caso, tenendo conto anche delle caratteristiche del locale (planovolumetria, ubicazione, ecc.) se la superficie di ventilazione naturale esistente è efficace ai fini dello smaltimento dei fumi e del calore in caso di incendio.

Qualora tale requisito non dovesse essere riscontrato, si ritiene che, quale misura compensativa, possa essere prevista un impianto evacuazione fumo e calore, i cui componenti devono essere idonei a resistere agli effetti di un incendio.

Parere dell'Ispettorato Regionale

Una delle richieste di deroghe che interessano l'Ufficio Prevenzione dell'Ispettorato scrivente ha per oggetto il punto 3.9.1 del D.M. 1/2/1986 riguardante le aperture di aerazione naturale le quali devono avere superficie non inferiore ad 1/25 della superficie del compartimento.

Nella generalità dei casi le situazioni prospettate garantiscono la quota parte di aerazione necessaria alla ventilazione dei locali (0,003 m² per m² di pavimento), mentre propongono a compensazione della quota parte di superficie di aerazione mancante e necessaria per lo smaltimento del calore e dei fumi di un eventuale incendio, la realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica avente le caratteristiche dettagliate al punto 3.9.3 del D.M. 1/2/1986.

Dopo ampia discussione, il Comitato Tecnico Regionale ha evidenziato la non completa equivalenza dell'impianto di ventilazione meccanica quale misura di sicurezza alternativa alla aerazione, atteso che, un normale ventilatore non garantisce la funzionalità come estrattore di fumi in caso di incendio, sia per motivi di resistenza dei componenti alle alte temperature, sia per l'affidabilità dell'alimentazione elettrica, sia per i vincoli fluidodinamici che comporta (estrazione e non immissione). Per contro non c'è stata una uniformità di giudizio sull'opportunità di prescrivere la realizzazione di un impianto di estrazione fumi, né tantomeno sulle caratteristiche di tale impianto, in particolare nei casi di autorimesse monopiano e di limitate dimensioni.

Si chiede quindi a codesto Ispettorato di voler esprimere un parere sulle misure di sicurezza che possono essere considerate equivalenti nei casi di autorimesse aventi superficie di aerazione inferiore ad 1/25 della superficie in pianta di cui al punto 3.9.1 del D.M. 1/2/1986, sia alla luce dei dati che pervengono da altri Ispettorati Regionali VV.F. che alla luce della normativa di settore in itinere.